

**ALLEGATO 4 bis**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONDIZIONI SPECIALI**

**CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC**



### **Parte Speciale**

**Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione**

**Articolo 2 S: Durata**

**Articolo 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

**Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore**

**Articolo 5 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso**

**Articolo 6 S: Garanzie**

**Articolo 7 S: Subappalto**

**Articolo 8 S: Preinstallazione, Consegna, installazione, configurazione ed attivazione**

**Articolo 9 S: Verifica di conformità**

**Articolo 10 S: Servizio di manutenzione**

**Articolo 11 S: Servizio di supporto specialistico**

**Articolo 12 S: Risorse impiegate**

**Articolo 13 S: Penali**

**Articolo 14 S: Corrispettivo**

**Articolo 15 S: Fatturazione e pagamento**

**Articolo 16 S: Condizione particolare di risoluzione**

**Articolo 17 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

**Articolo 18 S: Privacy e Subingresso nel contratto**

### **Parte Generale**

**Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici**

**Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali**

**Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze retributive e contributive**

**Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza**

**Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore**

**Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software**

**Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti, ove applicabile**

**Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, polizza assicurativa**

**Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali**

**Articolo 10 G: Garanzia definitiva**

**Articolo 11 G: Recesso**

**Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito**

**Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi**

**Articolo 14 G: Subappalto**

**Articolo 15 G: Foro esclusivo**

**Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali**

**Articolo 17 G: Risoluzione**

**Articolo 18 G: Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano di prevenzione della corruzione**

**Articolo 19 G Incompatibilità**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona di \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, giusti poteri conferitigli da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ = P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

### OPPURE

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa** o “**Fornitore**”)

### PREMESSO CHE

- a) l’art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;
- b) l’art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;
- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l’evoluzione dell’attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività concernenti il processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
  - e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
  - f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da \_\_\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_, del valore di \_\_\_\_\_, e la polizza assicurativa richiesta della \_\_\_\_\_ avente numero \_\_\_\_\_; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
  - g) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
  - h) il numero di repertorio del contratto è il seguente \_\_\_\_\_, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - i) il DVRI generico verrà integrato dalla Committente con il DVRI specifico prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - j) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
  - k) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
  - l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "IV" Patto di integrità; Allegato "V" – "Corrispettivi"; Allegato "VI" – "Privacy"; *<eventuale>* Allegato "VII" - il contratto di avvalimento>; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
  - m) valgono le seguenti definizioni:

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- per la “Committente” si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica;
- per “Amministrazione” si intende il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che è proprietario dell’intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinatarie dei servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà attraverso le proprie infrastrutture informatiche, per disposizione legislativa o amministrativa, ogni altra attività di natura informatica.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell’interesse proprio e dell’Amministrazione, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e ai termini previsti nel presente contratto:
  - a) Fornitura di appliance Infoblox per i servizi DDI e Network Insight e relative licenze di tipo permanente, del listino 1, concernente la prima acquisizione effettuata dalla Committente (“Primo Ordinativo”), con possibilità di attingere da questo listino anche per gli Ordinativi Successivi, comprensiva dei servizi connessi e inclusi nel prezzo di fornitura, di preinstallazione, consegna, installazione, configurazione, attivazione;
  - b) Fornitura di prodotti hardware e software Infoblox, del listino 2, relativo alle acquisizioni eventualmente effettuate dalla Committente successivamente al “Primo Ordinativo” (“Ordinativi successivi”), comprendente:
    - appliance Infoblox per i servizi DDI, Network Insight e relative licenze di tipo permanente, appliance e subscription per i servizi Reporting & Analytics, subscription e licenze di attivazione per i servizi Active Trust (DNS Firewall, Threat Insight), tutti comprensivi dei servizi connessi e inclusi nel prezzo di fornitura, di preinstallazione, consegna, installazione, configurazione, attivazione;
  - c) Servizio di manutenzione a pagamento per la fornitura del listino 1, per 60 (sessanta) mesi, di cui 24 (ventiquattro) mesi opzionali, decorrenti dalla “Data di accettazione della fornitura” del Primo Ordinativo di cui all’Articolo 9 S, delle apparecchiature hardware e relative licenze software di cui alla lettera a);
  - d) Servizio di manutenzione a pagamento per la fornitura del listino 2, per 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla “Data di accettazione della fornitura” degli



Ordinativi successivi di cui all'Articolo 9 S, dei prodotti hardware e software di cui alla lettera b);

- e) Servizio di manutenzione a pagamento per 30 (trenta) mesi della piattaforma DDI Infoblox già esistente presso Sogei, decorrenti dalla data di stipula del contratto, se successiva al 22 settembre 2018, altrimenti dal 23 settembre 2018.

Si precisa che la prestazione di tale servizio non potrà andare oltre la data di end of life della piattaforma esistente, ad oggi prevista per il 15 febbraio 2021 come da annuncio ufficiale del produttore Infoblox fermo restando che la durata di tale servizio potrebbe essere estesa o ridotta dall'eventuale variazione di questa data comunicata da Infoblox oppure da eventuali sostituzioni degli apparati eseguite prima della data di end of life richieste da Sogei;

- f) Servizio di supporto specialistico a consumo di cui al successivo art 11 S, che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale, come previsto nel Capitolato Tecnico.
2. La Committente potrà acquistare i prodotti del listino 1 e 2, di cui al precedente co. 1, lett. a) e b), durante la vigenza contrattuale, mediante emissione di ordini di acquisto (emissione di un Primo Ordinativo per il listino 1 e di Ordinativi Successivi per il listino 1 e 2).
3. I prodotti oggetto della fornitura, di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
4. I prodotti oggetto della fornitura, di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. I prodotti e i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere consegnati ed erogati presso le sedi di Sogei indicate nel Capitolato Tecnico. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico. Al fine di individuare esattamente il luogo di consegna, il Fornitore, prima della stessa, si impegna a contattare l'ufficio preposto alla ricezione i cui riferimenti saranno forniti dalla Committente.
6. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. \_\_\_\_\_.
7. Il nominativo del Responsabile del Contratto è \_\_\_\_\_ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. \_\_\_\_ mail \_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

## ARTICOLO 2 S

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



## **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla "Data di accettazione del Primo Ordinativo". L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Le parti convengono pattiziamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della SOGEI.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 3 S**

### **MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Committente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'allegato I Dichiarazione di Offerta.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
8. Per le sole prestazioni a carattere continuativo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), d), e), la Committente, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

#### **ARTICOLO 4 S**

##### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a. all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b. al trasporto, al disimballo e alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
  - c. all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
  - d. alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - e. alla dismissione degli attuali apparati della piattaforma DDI esistente di Sogei, meglio specificati nel Capitolato Tecnico, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti;
  - f. allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera f, dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato del Fornitore e da un incaricato della Committente. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad





esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso. Resta fermo quanto previsto nel Capitolato tecnico al paragrafo 3 secondo cui i prodotti dovranno essere forniti con le ultime versioni disponibili dei software richiesti, anche se rilasciate successivamente alla presentazione dell'offerta.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
10. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

## **ARTICOLO 5 S**

### **PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. La Committente acquisisce la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 9S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente.
2. Nel caso di appliance Infoblox per i servizi DDI e Network Insight, le licenze d'uso relative alle apparecchiature e ai prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione,



Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettere a) e b), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

## **ARTICOLO 6 S**

### **GARANZIE**

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele. Nel caso in cui i programmi non fossero esenti da virus, sarà applicata la relativa penale.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo intitolato "Risoluzione", in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c.

## **ARTICOLO 7 S**

### **SUBAPPALTO**

*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_



alle imprese indicate in sede di gara, salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

*< ...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1>*

3. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## **ARTICOLO 8 S**

### **PREINSTALLAZIONE, CONSEGNA, INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE ED ATTIVAZIONE**

1. Il Fornitore dovrà espletare le attività di preinstallazione di tutti gli appliance fisici forniti presso locali o magazzini propri, escludendo qualsiasi utilizzo di locali del Sistema Informativo, svolgendo le attività descritte nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore dovrà portare a termine i servizi di preinstallazione in tempo utile al fine di rispettare le date di consegna/installazione previste dal rispettivo Calendario Operativo di cui al comma successivo.
2. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal relativo Calendario Operativo, ferme restando le ulteriori prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico riguardanti le modalità di fornitura dei dati identificativi dei prodotti in consegna. In particolare, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di fornitura, pena l'applicazione delle penali, il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente, per ciascun ordine di acquisto, ai fini della sua approvazione, il Calendario operativo contenente una proposta relativa alla pianificazione delle attività (tempistiche e modalità), per la consegna, l'installazione, la configurazione, l'attivazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto ovvero nel Capitolato tecnico. Tale Calendario Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. La Committente potrà richiedere eventuali modifiche sui termini proposti nel Calendario operativo, che dovranno essere recepite dal Fornitore entro il termine di 5 giorni, pena l'applicazione delle penali. I termini previsti nel Calendario operativo approvato dalla Committente devono intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
3. Si precisa che, ove non diversamente stabilito tra le parti nel Calendario operativo, la consegna della fornitura dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di ordine da parte della Committente e che essa si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
4. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse i prodotti senza aver preventivamente preso accordi con il Direttore dell'esecuzione e aver inviato una comunicazione all'indirizzo mail [gestioneserviziusiliari@sogei.it](mailto:gestioneserviziusiliari@sogei.it) con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
5. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione presentata dal Fornitore, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i dei prodotti oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità.



6. Salvo diversa indicazione della Committente, almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà inoltre mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni, come descritto nel Capitolato Tecnico.
7. Entro il termine previsto nel relativo Calendario Operativo, il Fornitore dovrà terminare il processo di installazione e configurazione di tutti i prodotti ordinati, nonché renderli operativi.
8. Ultimate le operazioni di consegna, installazione, configurazione e attivazione, sarà prodotto, secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico, il "Verbale d'Installazione/attivazione", o altro documento equipollente, recante le seguenti indicazioni: tipo, modello e numero seriale delle apparecchiature hardware installate, sistema operativo, part number e modalità di licensing dei prodotti software installati, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico e le articolazioni delle prove proposte per la Verifica di conformità.
9. Entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, il Fornitore dovrà costituire la struttura di coordinamento e pianificazione, pena l'applicazione delle Penali di cui all'Articolo 13 S.
10. Sempre entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione almeno un magazzino parti di ricambio per gli apparati oggetto della fornitura e una struttura di assistenza tecnica, che si occuperà della gestione dei malfunzionamenti hardware, pena l'applicazione delle Penali di cui all'Articolo 13 S.
11. La struttura di cui al comma 9 e il magazzino di cui al comma 10 dovranno essere messi e mantenuti a disposizione per l'intera durata contrattuale, secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.
12. Dalla data del verbale d'installazione/attivazione fino alla data di accettazione della fornitura, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei prodotti forniti.

## **ARTICOLO 9 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

1. Entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data risultante dal verbale d'installazione/attivazione di cui all'Articolo 8S comma 8, le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" lett. a) e b), saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. A tal fine, contestualmente al "Verbale d'installazione/attivazione", di cui al precedente articolo intitolato "Preinstallazione, consegna, installazione, configurazione ed attivazione" il Fornitore dovrà, altresì, consegnare un "Piano di verifica di conformità", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. Saranno sottoposti a verifica di conformità anche i servizi, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" lett. c), d), e) ed f).
4. Il Fornitore prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.



5. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
  - con riferimento alle forniture di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. a) e lett. b), entro il termine di 30 giorni con decorrenza dalla data risultante dal Verbale d'Installazione/attivazione;
  - con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), d) ed e), entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
  - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f), entro il mese successivo.
6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Procedimento.
7. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alle forniture di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) e lett. b), ovvero "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c), d), e) e f), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
10. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
11. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
15. Conclusa positivamente la verifica di conformità la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.



16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle forniture/servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
17. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF)/certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

## **ARTICOLO 10 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. Il Fornitore, dalla data di stipula del Contratto, e comunque entro 30 giorni dalla stipula, dovrà realizzare l'integrazione dei propri sistemi per la gestione dei malfunzionamenti con quelli in uso presso la Committente (sistema WEBMH Sogei), nonché lo sviluppo delle componenti software necessarie ad assicurare l'interoperabilità tra il proprio sistema di gestione degli interventi e i sistemi attualmente in uso, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento relativo alla fornitura di cui all' art. 1 S comma 1 lett. a) per 60 (sessanta) mesi (di cui 24 mesi opzionali) decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente Articolo 9 S relativa a ciascun ordine (Primo Ordinativo ed eventuali Ordinativi Successivi per la manutenzione della fornitura di cui all'art. 1 S, co.1, lett. a).
3. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione a pagamento relativo alla fornitura di cui all' art. 1 S comma 1 lett. b) per 60 (sessanta) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente Articolo 9 S relativa a ciascun ordine (Ordinativi Successivi per manutenzione fornitura di cui all'art. 1 S, co.1, lett. b).
4. Il Fornitore si obbliga inoltre a prestare il servizio di manutenzione a pagamento della piattaforma DDI Infoblox già esistente presso Sogei per 30 (trenta) mesi, entro i 10 giorni successivi alla stipula del contratto, se successiva al 22 settembre 2018, altrimenti dal 23 settembre 2018 e fino comunque alla data di end of life della piattaforma esistente ad oggi prevista per il 15 febbraio 2021 come da annuncio ufficiale del produttore Infoblox, fermo restando che la durata di tale servizio potrebbe essere estesa o ridotta dall'eventuale variazione di questa data comunicata da Infoblox oppure da eventuali sostituzioni degli apparati richieste da Sogei prima della data prevista di end of life.
5. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
6. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



7. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - l'implementazione delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - l'implementazione delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
  - l'implementazione di ogni nuovo update dei Prodotti qualora la Committente ne faccia richiesta. Per update si intendono sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
8. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
9. La Committente comunicherà all'Impresa i malfunzionamenti hardware, utilizzando il sistema informativo di gestione dei malfunzionamenti Sogei denominato "WEBMH" e secondo le modalità previste dalla procedura "WEBMH" descritta nel Capitolato Tecnico, oppure, qualora non sia possibile aprire il guasto con il suddetto strumento, tramite e-mail, telefono e/o fax, ai recapiti della struttura di assistenza tecnica che il Fornitore si impegna ad indicare per iscritto al momento dell'attivazione della struttura stessa. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dall'apertura della segnalazione sul sistema "WEBMH" o mediante e-mail, telefono o fax.
10. Entro 30 giorni solari successivi alla stipula del contratto, le segnalazioni dei malfunzionamenti software verranno inoltrate dalla Sogei alla struttura di coordinamento e pianificazione, ai riferimenti (e-mail, telefono e/o fax) che la Società si impegna ad indicare per iscritto al momento dell'attivazione della suddetta struttura. Per ogni malfunzionamento segnalato la Società dovrà associare un numero identificativo di log e dovrà comunicare alla Sogei tale identificativo. Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dall'apertura della segnalazione mediante e-mail, telefono o fax.
11. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
12. L'Impresa si impegna ad attivarsi dalle ore 08.00 alle ore 18.00, dal lunedì al sabato, escluse le sole festività nazionali. Eccezionalmente, su specifica richiesta della Sogei, comunicata con un preavviso di almeno 24 ore, o per gravi ed improvvisi problemi e malfunzionamenti su specifica richiesta della Sogei, le strutture di 'Coordinamento e Pianificazione' ed 'Assistenza Tecnica' dovranno essere disponibili in qualunque orario, festivi compresi. L'Impresa dovrà ripristinare la funzionalità dei prodotti entro i seguenti termini perentori:
  - per la risoluzione dei malfunzionamenti hardware, il ripristino della completa funzionalità degli oggetti di fornitura dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 4 (quattro) ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento. Su specifica richiesta di Sogei, nei casi di particolare urgenza, gli interventi potranno essere effettuati o protrarsi al di fuori degli orari sopra indicati. La Sogei non riconoscerà nessun onere aggiuntivo in merito ai suddetti interventi;
  - per la risoluzione dei malfunzionamenti sui prodotti software, il ripristino della operatività entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione del malfunzionamento e la completa risoluzione del malfunzionamento entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione, con il ripristino di tutte le funzionalità ed il conseguente rilascio a Sogei di eventuali "patch". Nel

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



caso in cui il malfunzionamento dovesse richiedere modifiche al Software di Sistema, tali modifiche andranno prima “testate” sui prodotti di riferimento presenti in Sogei e, successivamente, all’esito positivo dei test ed in seguito all’approvazione del [Direttore dell’Esecuzione](#) Sogei, andrà concordato un piano d’intervento per l’allineamento del suddetto software su tutti gli apparati già installati.

13. Nel caso in cui la Società riscontri un malfunzionamento che richieda tempi superiori a quelli del precedente comma, la Società dovrà, entro la scadenza dei suddetti tempi, concordare per iscritto con Sogei, in apposita nota sottoscritta da Sogei e dal Responsabile del Contratto, il nuovo tempo necessario alla risoluzione del malfunzionamento.
14. Ove la soluzione del malfunzionamento non intervenga entro il termine di cui al precedente comma 12 oppure entro il termine concordato ai sensi del comma 13, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo intitolato “Penali”, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
15. Le parti di ricambio - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore stesso che ne acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo intitolato “Garanzie”.
16. Il Fornitore potrà apportare le modifiche e i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
17. Ove l’eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 12 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali della Committente, l’Impresa, previa comunicazione alla Committente e subordinatamente alla autorizzazione scritta di Sogei, dovrà provvedere alla sostituzione delle apparecchiature stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato “Penali”, sino al momento della sostituzione delle apparecchiature. Il Fornitore dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.
18. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese del Fornitore con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente.
19. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato del Fornitore una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l’ora della chiamata e quella dell’avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate. Ai fini del controllo dei livelli di servizio e per il calcolo delle penali per ritardato ripristino, a meno di momentanea indisponibilità del sistema WEBMH, le date che faranno fede saranno quelle presenti sui Database asserviti al WEBMH.
20. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una apparecchiatura comporti il mancato utilizzo di altre apparecchiature funzionalmente collegate, la Committente procederà all’applicazione delle penali, anche per tali altre apparecchiature.





## **ARTICOLO 11 S**

### **SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f), secondo le modalità specificatamente descritte nel Capitolato Tecnico, previa richiesta della Committente. Il Fornitore prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è pari a 110 giorni/persona. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 1 S comma 6, confermato via fax al numero ivi indicato.
3. Il servizio dovrà essere erogato entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 2 pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
4. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato dal Fornitore entro il terzo giorno del mese successivo a quello di esecuzione delle attività, mediante una "Relazione delle attività di consulenza specialistica svolte" e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui al precedente articolo 9 S.
5. Il servizio verrà svolto presso le Sedi Sogei indicate nel Capitolato Tecnico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Eccezionalmente, su specifica richiesta della Sogei comunicata con un preavviso di almeno 24 ore il servizio dovrà essere svolto anche nelle giornate di sabato e domenica.
6. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico.
7. L'impresa potrà, previa valutazione e autorizzazione della Committente, sostituire le risorse impegnate nell'esecuzione del servizio nei termini indicati all'articolo seguente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13 S.

## **ARTICOLO 12 S**

### **RISORSE IMPIEGATE**

1. L'Impresa, alla data di sottoscrizione del presente contratto, ha consegnato i curricula delle figure professionali conformemente a quanto previsto nel Disciplinare.
2. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato.
3. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la



motivazione alla Committente e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale. Resta fermo quanto previsto al comma 6.

4. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente, la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 10 giorni solari dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 3 e 4 del presente articolo, la Committente valuterà l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione. La sostituzione di una risorsa senza la preventiva valutazione e autorizzazione della Committente comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 13 S comma 16.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 5, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 7 (sette) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
8. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale delle risorse impiegate nella esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione della penale all'articolo 13 S comma 15.
9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

## **ARTICOLO 13 S**

### **PENALI**

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'Articolo 8 S "Preinstallazione, consegna, installazione, configurazione ed attivazione" la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00 (Mille/00). Tale penale troverà applicazione anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi cui il Fornitore abbia affidato il trasporto. La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione, configurazione e attivazione. Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.



2. Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la costituzione della struttura di coordinamento e pianificazione e la messa a disposizione della struttura di assistenza tecnica e del magazzino di cui all'Articolo 8 S, commi 9 e 10, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00).
3. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per attuare l'interconnessione al sistema WEBMH, di cui all'art. 10 S, comma 1, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 400,00 (quattrocento/00).
4. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempimento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito.
5. Qualora il Fornitore non consegna, per ciascun ordine di acquisto, il Calendario Operativo entro il termine previsto al precedente Articolo 8 S, comma 2, ovvero non recepisca le modifiche per lo stesso entro il termine indicato nel medesimo Articolo 8S, comma 2, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
6. Qualora il Fornitore non consegna il Piano di verifica di conformità nei tempi prescritti all'articolo 9 S "Verifica di conformità", comma 2, la Committente applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
7. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S "Verifica di conformità", comma 5, la Committente applicherà una penale pari a Euro 600,00 (seicento/00) per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di ripristino dei malfunzionamenti hardware, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 180,00 (centottanta/00) per ogni ora lavorativa, o frazione, di ritardo.
9. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di ripristino dell'operatività dei prodotti software, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 180,00 (centottanta/00) per ogni ora lavorativa, o frazione, di ritardo.
10. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 10 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai tempi di completa risoluzione del malfunzionamento dei prodotti software, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 180,00 (centottanta/00) per ogni giorno lavorativo, o frazione, di ritardo.
11. Per ogni giorno di ritardo rispetto al tempo di risoluzione del malfunzionamento indicato nella nota di cui all'art. 10 S, comma 13, la Committente applicherà una penale pari a Euro 180,00 (centottanta/00) per ogni ora lavorativa, o frazione, di ritardo.
12. Qualora il fermo delle apparecchiature o di una loro componente superi le 40 ore lavorative complessive nel corso di un mese, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui ai precedenti art. 10 S "Servizio di manutenzione", la Committente applicherà all'Impresa una penale di € 180,00 = (centottanta/00) per ogni ora lavorativa, o frazione, di fermo ulteriore.
13. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 10 S "Servizio di manutenzione", il Fornitore, qualora non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) per ogni macchina - e per ogni altra apparecchiatura

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



- funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
14. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 11 S comma 3 per l'erogazione del servizio di supporto specialistico, la Committente applicherà una penale pari a € 600,00 = (seicento/00).
  15. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto da Capitolato Tecnico, per le strutture di coordinamento e pianificazione, per la struttura di assistenza tecnica, per i servizi di supporto specialistico e per i servizi di preinstallazione, installazione, configurazione e attivazione, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 1.000,00 = (mille/00).
  16. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico e per il servizio di manutenzione senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a € 1.000,00 (mille/00).
  17. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art. 3 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive", resta salvo il diverso termine indicato.
  18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
  19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
  20. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
  21. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
  22. Nel caso in cui, come previsto dall' "Allegato Privacy", all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiute dalla Committente o da terzi incaricati da Sogei, le misure di sicurezza adottate dall'Impresa in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile (in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare) o dal Terzo autorizzato dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", Sogei applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille del valore del singolo affidamento per il quale sia stata prevista la nomina a Responsabile o sub Responsabile del

---

Classificazione del documento: Consip Public



trattamento per ogni giorno necessario all'adozione da parte del fornitore di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "condizione particolare di risoluzione".

## ARTICOLO 14 S

### CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a € 1.825.000,00 = (unmilioneottocentoventicinquemila/00), di cui al massimo € 82.500,00 = (ottantaduemilacinquecento/00) spendibili per il supporto specialistico, comprensivi dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre >* € \_\_\_\_\_,\_\_\_ = (\_\_\_\_/\_\_\_), relativi a ciascuno dei beni/servizi di cui all'art. 1S co.1. Sarà determinato come segue:

- a) per i prodotti del listino 1 ("Primo Ordinativo"), di cui all'art. 1 S, co. 1, lett. a) saranno corrisposti i prezzi onnicomprensivi dei servizi connessi e, per il servizio di manutenzione di cui all'art. 1 S, co. 1, lett. c), saranno corrisposti i relativi canoni mensili; tali prezzi e canoni sono riportati nell'Allegato V - "Corrispettivi"- al presente Contratto;
- b) per i prodotti del listino 2 ("Ordinativi Successivi"), di cui all'art. 1 S, co. 1, lett. b) saranno corrisposti i prezzi onnicomprensivi dei servizi connessi e, per il relativo servizio di manutenzione di cui all'art. 1 S, co. 1, lett. d), saranno corrisposti i relativi canoni mensili; tali prezzi e canoni sono riportati nell'Allegato V - "Corrispettivi"- al presente Contratto.

Limitatamente al caso specifico di dismissione di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato tecnico, per il codice prodotto TE-2220-NS1GD verrà applicato, rispetto al prezzo unitario determinato applicando lo sconto di cui sopra, uno sconto aggiuntivo:

- o pari al 10%, nel caso in cui la dismissione e la relativa sostituzione con collaudo dei nuovi appliance vengano effettuate entro e non oltre il 30 luglio 2019 oppure
  - o pari al 5%, nel caso in cui la dismissione e la relativa sostituzione con collaudo dei nuovi appliance vengano effettuate successivamente il 30 luglio 2019 e non oltre il 30 luglio 2020.
- c) Per il servizio di manutenzione della piattaforma già esistente di cui all'art. 1 S, co. 1, lett. e), sarà corrisposto il canone offerto; tale canone mensile è riportato nell'Allegato V - "Corrispettivi"- al presente Contratto.
  - d) Per il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, co. 1, lett. f), sarà corrisposta la tariffa giornaliera offerta; tale tariffa giornaliera è riportata nell'Allegato V- "Corrispettivi"- al presente Contratto. Il corrispettivo è determinato sulla base di quanto riportato nella "Relazione delle attività di consulenza specialistica svolte", approvato dalla Committente e sulla base della tariffa giornaliera indicata. Tale corrispettivo concorrerà all'esaurimento del corrispettivo contrattuale globale, nel limite massimo



non superiore a Euro 82.500,00. La tariffa è da intendersi comprensiva delle eventuali trasferte e reperibilità extraorario.

2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni continuative, a decorrere dal secondo anno di esecuzione, sono oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
7. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
8. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

## **ARTICOLO 15 S**

### **FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 14 S "Corrispettivo", comma 1:
  - a) con riferimento a ciascun Ordine di fornitura per beni, inclusivo dei servizi connessi, di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) e b), il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. 9 S comma 8;
  - b) con riferimento ai servizi di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), d) ed e), il Fornitore potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 8;
  - c) con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. f), il Fornitore potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 9 S comma 8.



2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico.
3. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che :
  - le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Verbale d'Installazione/Attivazione ii) verbale positivo di verifica di conformità e iii) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);
  - le fatture di cui al comma 1 lett. b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità e ii) dichiarazione interventi effettuati;
  - le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità e ii) Relazione delle attività di consulenza specialistica svolte.
7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei S.p.a. e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio \_\_\_\_\_, il Codice Identificativo Gare (CIG) \_\_\_\_\_, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito [www.sogei.it](http://www.sogei.it) - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.





*<nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione pro-quota, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.

*<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.

9. *<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
10. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.
11. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.  
La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
12. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
13. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
14. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma \_\_\_\_, del Contratto.
15. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI:* Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali





## **ARTICOLO 16 S**

### **CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE**

1. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
  - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' "Allegato Privacy", ovvero in altro atto di natura contrattuale (documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Responsabile e/o del Sub Responsabile, e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, di cui all' "Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
  - c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti della stessa Sogei o da terzi autorizzati nei confronti del Fornitore, non siano adottate dal Responsabile e/o dal Sub Responsabile, e/o dal Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento, nei termini assegnati le misure tecniche ed organizzative di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", come previsto dall' "Allegato Privacy".
2. Resta fermo quanto previsto all'art. 18 S.

## **ARTICOLO 17 S**

### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 18 S**

### **PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO**

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore è consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato da Sogei, in corso di esecuzione contrattuale, con documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale, come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario o di Sub – Responsabile (in funzione della designazione fatta da SOGEI in qualità di Titolare ovvero di Responsabile primario del Titolare). In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'Allegato Privacy.



2. Il Fornitore in tal caso, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell' "Allegato Privacy" e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
3. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria della fornitura/servizio potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
4. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

Roma, li \_\_\_\_\_

La Committente  
Il Presidente

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al, \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

L'Impresa  
il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 2 S – Durata;

Articolo 3 S - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore;

Articolo 5 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 6 S - Garanzie;

Articolo 9 S – Verifica di conformità;

Articolo 11 S – Servizio di supporto specialistico;

Articolo 12 S – Risorse impiegate;

Articolo 13 S - Penali;

Articolo 16 S – Condizione particolare di Risoluzione;

Articolo 17 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 18 S – Privacy e Subingresso nel contratto

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

---

Classificazione del documento: Consip Public

Schema di Contratto per la fornitura di sistemi Infoblox e relativi servizi connessi per l'evoluzione dell'attuale piattaforma  
- ID 1963

Allegato 4 bis – Schema di contratto - Condizioni Speciali



Articolo 2 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;  
Articolo 3 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;  
Articolo 4 G - Obblighi di riservatezza;  
Articolo 5 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;  
Articolo 6 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;  
Articolo 7 G - Proprietà dei prodotti;  
Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;  
Articolo 10 G - Garanzia definitiva;  
Articolo 11 G - Recesso;  
Articolo 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;  
Articolo 13 G- Trasparenza dei prezzi;  
Articolo 14 G - Subappalto;  
Articolo 15 G- Foro esclusivo;  
Articolo 16 G -Trattamento dei dati personali;  
Articolo 17 G - Risoluzione;  
Articolo 18 G – Obblighi relativi al Codice Etico e al Piano della corruzione

L'Impresa

il legale rappresentante

\_\_\_\_\_  
C.F.: \_\_\_\_\_

Certificatore: \_\_\_\_\_

Validità: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Firma digitale: n. \_\_\_\_\_